



COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna



Piazza Andrea Costa, 17 – 40066 Pieve di Cento – Bologna
P.I. 00510801202 – C.F. 00470350372 – Tel. 051/686.26.11 –
Fax 97.43.08

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TESTO COORDINATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Fonti e finalità

I. Il presente regolamento attua i principi affermati nell'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto per promuovere e valorizzare la partecipazione popolare all'amministrazione del Comune, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'Amministrazione comunale gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive.

TITOLO II

ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE

Art. 2 - Istituzione e nomina

1_ Il Consiglio comunale, in fase di approvazione del Bilancio Previsionale, o comunque quando ne ravvisi la necessità, istituisce consulte incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare e riferire agli organi elettivi su temi strategici individuati all'interno delle linee programmatiche, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. La deliberazione di istituzione della consulta ne fissa preventivamente la durata, che può subire variazioni in corso d'opera nel caso risulti necessario approfondire ulteriormente il tema.

2. Le Consulte sono formate da:

- un rappresentante per ciascuna associazione, organizzazione o gruppo che opera nel settore a livello comunale e che intende aderire alla Consulta (associazioni di categoria, di promozione sociale, sindacati, di volontariato, ecc);
- rappresentanti di servizi e istituzioni che operano nel settore sul territorio e che intendano aderire alla consulta (rappresentanti del mondo della scuola, forze dell'ordine, ecc)
- residenti nel comune, fino a un massimo di 20 per ciascuna Consulta, che abbiano compiuto 16 anni, dotati di comprovata esperienza e competenza nell'ambito specifico di applicazione, nonché di una riconosciuta rappresentatività o che dichiarino il proprio interesse. I minori di anni 18 non possono ricoprire il ruolo di Presidente della Consulta
- facoltativamente dai consiglieri comunali in carica, non più di uno per ogni gruppo consigliere, su proposta dei rispettivi Capogruppo.
- Partecipa alle riunioni della consulta, in qualità di diretto referente per le istanze portate, l'Assessore comunale di riferimento, senza diritto di voto.

3. I componenti sono nominati dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.

4. Al fine della presentazione di proposte nominative da parte di associazioni, gruppi e singoli cittadini, in seguito alla nomina delle Consulte da parte del Consiglio Comunale viene data per un mese ampia pubblicità sul sito web istituzionale e con altri mezzi disponibili. Le iscrizioni dovranno tenersi entro 30 giorni dalla data di nomina delle consulte stesse.

La seduta di istituzione delle Consulte deve tenersi non oltre 30 giorni dalla nomina dei componenti. La riunione sarà convocata dal Sindaco o dall'assessore delegato. Dopo l'istituzione, possono far parte delle Consulte i rappresentanti di associazioni, organizzazioni o gruppi del settore (non presenti nella Consulta) che ne facciano richiesta e cittadini residenti in ordine di presentazione delle domande, fino al raggiungimento del numero massimo previsto per le richieste individuali. Tutte le nomine successive all'istituzione delle Consulte spettano al Sindaco e non comportano la modifica dell'elezione del presidente e del segretario.

5. I componenti delle Consulte:

- a) hanno il dovere di partecipare alle riunioni della Consulta di cui fanno parte;
- b) qualora per sopravvenuti impegni non siano più in grado di garantire la loro presenza con una certa continuità, sono tenuti a comunicarlo in forma scritta al Sindaco e al Presidente;
- c) in ogni caso, ove non si presentino, senza giustificato motivo, a più di 3 (tre) riunioni consecutive sono da ritenersi dimissionari.

7. Le consulte avranno a disposizione una pagina dedicata all'interno del sito del Comune sulla quale pubblicare convocazioni, attività e verbali delle sedute.

8. Le consulte prevedono, di norma, una durata annuale. Questa può essere estesa nel caso in cui il Presidente, in coordinamento con l'assessore referente, (previo accordo della

conferenza dei capigruppo/ovvero deliberazione consiliare di proroga), valutino la necessità di ulteriori approfondimenti

Art.3 – Funzioni

1. Le Consulte operano a supporto degli organi elettivi e formulano linee guida e proposte, pareri, segnalazioni riguardanti le materie di riferimento, conformemente ai compiti assegnati dal Consiglio comunale al momento della loro istituzione. Al termine del loro lavoro presentano al Consiglio comunale una relazione illustrativa.

2. Le consulte inoltre possono chiedere la convocazione di assemblee cittadine per discutere argomenti di pertinenza.

Art. 4 - Presidenza - Segretario – Convocazioni

1. La consulta provvede all'elezione, nel suo seno, nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio palese, del presidente. Non potranno svolgere il ruolo di presidente i consiglieri comunali e gli assessori in carica e i minori di anni 18.

2. Nella stessa seduta il presidente designa, scegliendoli fra i componenti e dandone comunicazione al Sindaco, un Vicepresidente che lo sostituirà in caso di sua assenza e un Segretario che avrà il compito di redigere il verbale di ogni seduta.

3. Il Presidente della consulta convoca e presiede le sedute, fissandone la data e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. La Consulta può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità. Possono, altresì, richiedere la convocazione della Consulta, la Giunta Comunale, almeno un terzo dei componenti della Consulta ed almeno la metà dei componenti del Consiglio Comunale. Ogni membro della consulta può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il componente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla consulta con voto a maggioranza dei presenti.

4. La convocazione è disposta con avviso scritto, di norma trasmesso con e-mail, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si terrà la seduta e dell'ordine del giorno da trattare; da recapitarsi ai componenti della consulta, al loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si terrà l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alla materia da trattare nella seduta, della quale viene inviato l'ordine del giorno. L'attività amministrativa di convocazione della consulta, della successiva trasmissione dei verbali avrà il supporto dell'ufficio comunale di riferimento.

5. La seduta della consulta è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, incluso il Presidente o il Vicepresidente.

6. Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione.

7. Il Presidente può invitare, senza oneri per l'Ente, per una migliore illustrazione e comprensione del problema trattato, uno o più esperti delle materie in trattazione.

8. Il Sindaco e i componenti della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno delle sedute di tutte le consulte.

9. Copia dei verbali delle sedute, firmata dal Segretario e dal Presidente, verrà trasmessa all'Ufficio comunale di riferimento che provvederà nel più breve tempo possibile a trasmetterla per conoscenza al Sindaco, all'Assessore, alla Commissione Sviluppo economico e ai componenti la Consulta. Copia dei verbali verrà inoltre pubblicata su una pagina dedicata del sito web del Comune.

10. Al fine di effettuare un monitoraggio del funzionamento dello strumento delle consulte la Commissione sviluppo economico e affari generali può convocare i presidenti delle consulte.

TITOLO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art.5 – Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
- b) la realizzazione e il mantenimento di opere pubbliche;
- c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
- d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art.6 - Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.

2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento e il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data e il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

- a) manifesti esposti all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini;
- b) comunicati alla stampa e a altri organi di informazione, ove ritenuto necessario in relazione all'importanza dell'argomento.

Art. 7 Assemblee - Organizzazione e partecipazione – Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'amministrazione comunale sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato.

2. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato dal Sindaco per prestare la sua assistenza tecnica al sindaco o all'assessore delegato per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.

TITOLO IV ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art .8 - Istituzione e aggiornamenti

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati, anche a livello territoriale, e le istituzioni private, indicati d'ora in avanti come "libere forme associative"; ne riconosce l'importanza sociale promuovendo idonee forme di collaborazione.

2. E' istituito presso il Comune l'albo delle libere forme associative. L'albo è pubblico. Copie di esso sono poste a disposizione dei cittadini presso la casa comunale per la consultazione.

3. Sono iscritte, a domanda, all'albo le forme associative che:

- a) svolgano l'attività, almeno in parte o in modo occasionale, nel territorio del comune e in esso mantengono attiva una sede o un recapito;
- b) perseguano fini di utilità sociale, di beneficenza, assistenza, culto, cultura, ricreazione, promozione o svolgimento di attività sportive, tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente o comunque fini di pubblico interesse;
- c) svolgano una attività non in contrasto con le disposizioni di legge;
- d) non abbiano fini di lucro.

4. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco. Alla domanda deve essere allegato lo statuto o l'atto costitutivo o, qualora non esistano uno statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, una dichiarazione resa da uno dei promotori con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n.15/1968, da cui risultino sinteticamente la struttura, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso terzi. Nella domanda devono essere indicate le materie di interesse della forma associativa.

5. L'albo è approvato con deliberazione della Giunta comunale, previo esame e istruttoria di rito, e viene aggiornato ogni anno, mediante nuove iscrizioni su domanda e mediante cancellazione d'ufficio delle associazioni che abbiano cessato di svolgere le loro attività nell'ambito del territorio comunale.

6. L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione comunale nell'attività, negli obiettivi e nelle organizzazioni delle forme associative.

7. Il Comune riconosce le forme associative iscritte all'albo quali suoi interlocutori, anche mediante la richiesta di indicazioni di nominativi idonei a essere nominati componenti delle consulte.

8. Il Comune favorisce il coordinamento tra le forme associative iscritte all'albo.